

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

*ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ*

Alle Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti
(SRR)

Ai Liquidatori delle Società o Consorzi d'Ambito

Ai Commissari Straordinari di cui all'Ordinanza 8/rif. del 27/09/2013 e
successive proroghe

Ai Sindaci dei Comuni siciliani

Ai Commissari Straordinari dei Liberi Consorzi siciliani

Alle Associazioni di Comuni e Provincie

Al Dipartimento Regionale Tecnico

Alla Prefettura della Regione Siciliana

e, p.c. Al Presidente della Regione Siciliana

Agli Assessori Regionali

Alla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Sicilia

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti

Al Comando Regionale della Guardia di Finanza

Al Comando Regionale dell'Arma dei Carabinieri

Alle Direzioni distrettuali Antimafia della Sicilia

DIRETTIVA IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Prot. 21378 del 14 MAG 2015



L'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e ss.mm.ii. recante *"Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana"*;

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 1999 n. 10 e ss.mm.ii. recante *"Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria"*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e ss.mm.ii. *"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche..."*;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii. recante *"Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana"*;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009 n. 12 *"Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2009 n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione e ss.mm.ii;"*

VISTA il D.P. Reg. 28 giugno 2010 n. 370 *"Rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endo dipartimentale dei dipartimenti regionali"*;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 circa la possibilità dell'Assessore Regionale per l'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità di poter dettare linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti necessarie all'attuazione della stessa L.R. n. 9/2010;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 226 del 3 luglio 2012 con la quale sono stati individuati i bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale così come delimitati dal Piano istruito dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.P.Reg. n. 531 del 4 luglio 2012 che approva il Piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali in tutto il territorio regionale;

VISTO il Decreto Legge 6 settembre 1982 n. 629 convertito con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982 n. 726 come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988 n. 486;

VISTO il Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e ss.mm.ii. recante *"Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata"*;

VISTO il D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

VISTO il Protocollo di Intesa stipulato in data 14 marzo 2011 tra la Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza;

VISTO il Protocollo di legalità del 23 maggio 2011 stipulato tra la Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Confindustria Sicilia e le Prefetture Siciliane;

VISTO il D.P. Reg. n. 359 del 04 novembre 2014 con il quale la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Assessore e contestualmente preposta all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità;

VISTA la Legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3 che ha introdotto *"Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti"*;

VISTA la Direttiva assessoriale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia n. 1 del 01 febbraio 2013;

VISTA la Direttiva assessoriale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia n. 2 del 23 maggio 2013;

VISTA la Direttiva Generale prot. n° 42575 del 28 ottobre 2013 – Attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia;

VISTO l'Accordo Quadro regionale per la disciplina del passaggio dalle società e consorzi d'ambito alle costituite SRR sottoscritto con la Parti sociali in data 6 agosto 2013 e il successivo verbale del 19 settembre 2013;

VISTA la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/rif del 27 settembre 2013 e le successive reitere emesse ai sensi dell'art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con i quali provvedimenti è stato possibile garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana;

VISTA in particolare la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 26 settembre 2014 con la quale si è provveduto ad imporre ai soggetti ordinariamente competenti (S.R.R., società e consorzi d'ambito Comuni) la predisposizione di atti e provvedimenti previsti dalla legge regionale n. 9/2010 sulla gestione integrata dei rifiuti;

VISTA la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 14 gennaio 2015 che ha reiterato sino al 30 giugno 2015 gli effetti dell'Ordinanza n. 8/rif del 27 settembre 2013;

VISTO l'art. 47 comma 20 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 secondo cui *"Fuori dai casi di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le aree di raccolta ottimale costituite ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica si avvalgono dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12"*;

RITENUTO necessario disporre con la presente direttiva gli opportuni ulteriori chiarimenti necessari anche per l'immediato avvio a regime del sistema integrato della gestione dei rifiuti in Sicilia per il definitivo transito alla nuova configurazione degli ambiti ex art. 5 della legge regionale n. 9/2010;

RITENUTO altresì necessario disporre gli opportuni indirizzi operativi discendenti dalle modificazioni intervenute all'art. 5 legge regionale n. 9/2010 e di cui all'art. 1 comma 2 della recente legge regionale n. 3/2013 in ordine alla facoltà per gli Enti locali ricadenti in un ambito territoriale ottimale di procedere alla organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani in forma singola o associata, secondo le modalità stabilite dalla legge;

RITENUTO necessario attuare la normativa regionale di settore dando impulso all'attuazione dei Piani di intervento approvati dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

CONSIDERATO che occorre nel brevissimo periodo assicurare che i piani di intervento approvati siano coerenti con i Piani d'ambito delle singole SS.R.R. sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 ter della Legge regionale n. 9/2010 e comunque con la pianificazione impiantistica delle SS.R.R.;



CONSIDERATO che la direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti n. 2/2013 ha evidenziato che *"nelle more dell'adozione del Piano d'Ambito, considerata la situazione emergenziale riguardante la raccolta dei rifiuti urbani in Sicilia, nonché l'approssimarsi della cessazione definitiva delle attività in capo alle Società d'Ambito, si ravvisa la necessità di individuare un iter finalizzato ad avviare tempestivamente il disegno organizzativo definito dall'art. 5, comma 2 ter della L.R. n. 9/2010, con particolare riferimento all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto da parte dei comuni"*;

RITENUTO necessario, pertanto, dovere puntualizzare che compete alla S.R.R. valutare la coerenza dei singoli piani di intervento approvati, soprattutto con riferimento alla valutazione delle modalità di gestione adottata dal singolo ARO, nonché della salvaguardia dei livelli occupazionali con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010;

CONSIDERATO che le aree di raccolta ottimale costituite ai sensi e per gli effetti della legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3 che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica si avvalgono del competente Ufficio regionale territoriale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha provveduto a predisporre gli schemi-tipo del bando e disciplinare di gara che dovranno essere utilizzati dai vari ARO per poter appaltare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Emana la seguente

DIRETTIVA GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA

1. Attuazione Piani di intervento ai sensi dell'art. 5 comma 2 ter L.R. n. 9/2010.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 *ter* della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, il Piano di intervento è il documento nel quale dovranno essere descritte le modalità di organizzazione del servizio all'interno dell'A.R.O., in esecuzione a quanto previsto nelle *"Linee guida per la redazione dei piani di intervento in attuazione dell'art. 5, comma 2 ter della Legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii. nelle more dell'adozione dei piani d'ambito"*.

A tal proposito occorre ribadire che, sulla base di quanto previsto dalla direttiva assessoriale n. 2/2013, i Comuni in forma singola o associata, nelle more dell'adozione del Piano d'Ambito, possono presentare piani di intervento nei quali si dovrà tenere conto delle disposizioni normative in merito alla procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nonché delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. n. 9/2010.

In particolare, con riferimento alla problematica relativa alle procedure di affidamento occorre chiarire che, secondo la normativa comunitaria in materia di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione attraverso.

- a) esternalizzazione a terzi previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;*
- b) costituzione di società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara pubblica a doppio oggetto;*



- c) affidamento diretto c.d. *"in house"*, purché sussistano i requisiti e le condizioni previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Nella considerazione che la legislazione regionale attribuisce competenza esclusiva alla S.R.R. in materia di pianificazione impiantistica dell'ambito, torna utile evidenziare che le competenze ascrivibili ai Comuni, in forma singola o associata, ineriscono alla parte a monte della filiera e, in particolare, alle fasi del servizio relative allo spazzamento, alla raccolta e al trasporto in discarica dei rifiuti, e non anche alla fase finale relativa allo smaltimento, ciò non consentendo al singolo Comune, o alla eventuale forma associativa di comuni, totale autonomia nell'espletamento del servizio integrato in questione.

Per tale ragione, ogni Società per la Regolamentazione dei rifiuti dovrà procedere ad esaminare la rispondenza dei singoli piani di intervento sia a quanto disposto nel decreto regionale di approvazione, con riguardo anche alla salvaguardia dei livelli occupazionali, sia agli indirizzi contenuti nel piano d'ambito, anche nel caso in cui questo sia ancora in fase di elaborazione, verificando, altresì, la conformità degli atti di affidamento posti in essere dal Comune in forma singola o associata ai citati documenti.

I Comuni che ancora non hanno provveduto ad inviare copia dei piani d'intervento alla S.R.R. di riferimento dovranno provvedervi entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente.

Al fine di rendere possibili i controlli delle SS.R.R., nel caso di affidamento del servizio a terzi, il Comune, in forma singola o associata, dovrà allegare agli atti di gara la verifica del progetto da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

La S.R.R., una volta verificati gli atti di gara per l'affidamento del servizio, dovrà esprimere il nulla osta o il diniego motivato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune corredata dalla relativa documentazione. Trascorso infruttuosamente il predetto termine, il nulla osta si intende reso.

In caso di diniego e prescrizioni formulati dalle SS.R.R., i Comuni, dovranno procedere immediatamente ad adeguare in coerenza il proprio piano di intervento, provvedendo a riformulare gli atti di gara.

Nel caso in cui i Comuni, alla data della presente direttiva, abbiano già affidato il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nelle more dell'adozione del piano d'ambito, la S.R.R. dovrà tenere conto delle previsioni dei piani d'intervento nella definizione del piano d'ambito.

Attesa l'imminente scadenza degli effetti dell'Ordinanza Presidenziale 8/rif. del 27 settembre 2013 e successive reiterazioni, si dispone che le SS.R.R. che non abbiano fin qui provveduto alla presentazione del piano d'ambito procedano alla immediata adozione dello stesso e alla urgente trasmissione al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

I Comuni che hanno costituito gli ARO, sia in forma singola che associata, dovranno pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, l'atto costitutivo, il piano di intervento, il decreto di approvazione nonché gli atti di affidamento del servizio già sottoposti alla S.R.R..

2. *Individuazione dell'organo competente all'adozione del piano d'ambito e del piano d'intervento.*

Si rammenta che, come precisato dall'Ufficio Legislativo e Legale con il parere reso con nota del 27.11.2014 prot. n. 24035, l'organo competente ad adottare il piano d'ambito della S.R.R., in coerenza alla normativa civilistica applicabile alla Società di regolamentazione dei rifiuti e statutaria, risulta essere il Consiglio di amministrazione, non essendo tale competenza espressamente riservata all'organo assembleare



nello schema di Statuto predisposto dall'Ufficio Legislativo e Legale congiuntamente con il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Inoltre, il piano d'intervento e relativo capitolato d'oneri e quadro economico di cui all'art. 5, comma 2 ter, della L.r. n.9/2010 e ss. mm. e ii., secondo quanto pure evidenziato dall'Ufficio Legislativo e Legale, dovrà essere approvato dal Consiglio comunale, previa predisposizione dalla giunta comunale.

3. *Adempimenti del soggetto gestore degli impianti e del Commissario Straordinario.*

Nel caso di gestione diretta del servizio, giusta Direttiva Assessoriale n. 42575 del 28/10/2013, il Commissario straordinario *“deve assicurare la continuità della conduzione di tutti gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dalle società o consorzi d'ambito, in esercizio o meno. Nel caso delle discariche la continuità della conduzione include la fase di gestione operativa, gestione post operativa, ripristino ambientale, fase di post mortem, chiusura definitiva ai sensi del decreto legislativo 36/2003 e i monitoraggi ambientali e le opere di messa in sicurezza di emergenza o permanente o dell'eventuale bonifica in itinere”*. Sempre la stessa direttiva prevede che *“resta fermo l'obbligo di utilizzo delle somme previste in tariffa ed appositamente accantonate e destinate alle fasi di gestione successive all'esercizio”*.

Pertanto, l'attuazione della suddetta direttiva da parte del Commissario straordinario, con specifico riferimento alla conduzione degli impianti non più in esercizio, si fonda sui seguenti due elementi.

1. il Commissario straordinario risulta individuato quale soggetto, in nome e per conto dei Comuni, titolato ad assicurare la continuità della conduzione degli impianti a qualsiasi titolo gestiti dalle società o consorzi d'ambito anche se non più in esercizio;
2. lo stesso Commissario deve utilizzare le somme previste in tariffa ed appositamente accantonate e destinate alle fasi di gestione successive all'esercizio.

A tal proposito si è rilevato, nella quasi totalità dei casi, che le risorse necessarie alla suddetta gestione, non sono state accantonate o non sono state rese disponibili a sufficienza da parte del soggetto gestore o del soggetto detentore di tali somme.

Infatti, gli oneri per la conduzione di detti impianti continuando a gravare sulle esigue risorse versate dai Comuni, e non sulle somme destinate alle fasi di gestione successive all'esercizio, compromettono la continuità del servizio e costringono di fatto, i Commissari ad utilizzare parte delle risorse destinate alla continuità del servizio per la gestione post operativa degli impianti.

Da quanto sopra esposto e ferme restando le responsabilità per le predette inadempienze da parte dei soggetti gestori degli impianti, nelle more della piena operatività delle SS.R.R. deve ritenersi inconfutabile, ai sensi della precedente direttiva assessoriale prot. n. 42575 del 20 ott 2013, che i necessari interventi relativi agli impianti non più in esercizio debbano essere attivati da parte degli enti ordinariamente competenti all'adozione delle disposizioni contingibili ed urgenti volte ad evitare l'insorgere dei pericoli per l'ambiente e la salute dei cittadini, ossia da parte del Comune ove ricade l'impianto, il cui Sindaco è soggetto dotato del potere di adottare le misure previste dal testo unico ambientale (D.Lgs. n. 152/2006). Successivamente, i relativi oneri saranno posti a carico del soggetto gestore obbligato all'accantonamento delle somme.

Parimenti, le somme anticipate dai Commissari straordinari per garantire la conduzione delle discariche non più in esercizio, ed utilizzate per evitare situazioni di pericolo ambientale, dovranno essere poste in capo al soggetto gestore. Per quanto sopra i Commissari Straordinari avranno cura di elaborare un prospetto riepilogativo delle somme anticipate per la conduzione degli impianti non più in esercizio e trasmetterlo al soggetto gestore che dovrà versare tali somme, sulla predetta contabilità separata, con la massima urgenza.



4. Protocollo di legalità

Ulteriore adempimento che dovrà essere posto prioritariamente in essere dagli organi della S.R.R. è la sottoscrizione di protocolli di legalità adottando il modello di quello già sottoscritto il 23 maggio 2011 dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con le Prefetture Siciliane e Confindustria Sicilia.

Risulta, infatti, di fondamentale importanza che le costituite società si dotino dell'importante strumento di tutela e di garanzia nella lotta alla criminalità ed al fine di affermare i valori della legalità quale principale strumento di sviluppo.

La S.R.R. dovrà attivarsi, altresì, per la sottoscrizione del citato protocollo anche nei casi di già avvenuto affidamento del servizio da parte dei Comuni in forma singola o associata ai sensi dell'art. 5 comma 2 *ter* della Legge regionale n. 9/2010.

Il Dirigente Generale
(Ing. *Domenico Armenio*)



L' Assessore Regionale
(Dott.ssa *Vania Contrafatto*)